



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0002292**
del 14/02/2018 ore 16:36:25
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 14 febbraio 2018

Informativa n. 16/2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Documento INPS-CNDCEC relativo ad alcune problematiche che riguardano l'area lavoro

Gentile Presidente,

Le trasmetto il documento predisposto dal Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale per i rapporti con l'INPS avente ad oggetto alcune problematiche che riguardano l'area lavoro.

Il documento contiene le risposte che l'Istituto di previdenza ha fornito ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale e fornisce informazioni utili alla risoluzione delle principali questioni aperte. Le chiedo, pertanto, di darne ampia diffusione presso gli iscritti del Suo Ordine.

Cordiali saluti.

Francesca Maione



Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC

Roma, 24/01/2018

	Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse	Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC
D.L.50/2017	<p>Il D.L.50/2017 (manovra correttiva) ha reintrodotto un'agevolazione contributiva, nel limite di 800 euro, sui premi di risultato detassabili che derivano da Contratti aziendali stipulati dopo il 24/4/2017 qualora "Coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro".</p> <p>Si chiede un chiarimento su come procedere per l'applicazione di tale esonero.</p>	<p>L'Ente comunica che entro i primi 15 giorni del mese di febbraio diffonderà una specifica circolare esplicativa nella quale verrà inoltre indicato il codice Uniemens da utilizzare per tali importi nei flussi di denuncia mensile.</p> <p>L'Istituto segnala che in caso di denuncia Uniemens senza l'utilizzo del codice precipuo, gli importi dovranno essere assoggettati ad ordinaria contribuzione. In tale evenienza, all'uscita della circolare occorrerà effettuare una successiva denuncia di variazione per il recupero della contribuzione.</p>
Tempistica recepimeto UNIEMENS	<p>Un'azienda non riesce ad effettuare il pagamento per intero dei contributi del periodo 12/2017 per cui alla scadenza versa la sola quota trattenuta ai dipendenti. In data 16/01/2018 si procede altresì all'invio dell'uniemens e in data 17/01/2018 si procede ad una richiesta di dilazione della contribuzione residua.</p> <p>In quest'ultima data l'inps risponde non accogliendo la richiesta di dilazione in quanto "pur regolarmente trasmesso il modello Uniemens non è ancora stato lavorato dal sistema informatico e pertanto su di esso non sono state effettuate le verifiche di prassi tali da permettere la corretta quantificazione del debito e il suo inserimento in istruttoria pertanto la domanda deve esser ripresentata tra qualche giorno all'avvenuto compimento di tali lavorazioni"</p>	<p>L'Istituto conferma che l'istanza di dilazione poteva essere accolta previa contestuale presentazione della ricevuta di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al periodo di paga precedente, ancorché non ancora acquisita.</p>
GESTIONE SEPARATA	<p>Area gestione separata: si chiede se possibile avvisare tramite mail in caso di invio comunicazioni, così come avviene con le note di rettifica presenti nella sezione del cassetto previdenziale delle aziende con dipendenti.</p>	<p>E' in via di definizione l'implementazione della comunicazione bidirezionale in modo da assicurare anche per la gestione separata il servizio di avviso tramite mail .</p>

<p>Comunicazione legali rappresentanti (Bologna)</p>	<p>Nell'ambito delle comunicazioni di Violazione INPS in merito all'omesso versamento delle quote a carico lavoratore. Violazione ex art. 2, c. 1-bis DL 12.09.1983 n. 463 convertito con L. 11.11.1983 n. 638</p> <p>Alcune comunicazioni di violazioni state trasmesse senza verificare l'effettivo legale rappresentante e molto spesso, senza nessun approfondimento particolare sono state trasmesse a tutti i legali rappresentanti avvicendatisi negli anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per un'azienda ad esempio è stata notificata la comunicazione al primo legale rappresentante nominato in sede di atto costitutivo senza tenere in considerazione che nel novembre 2014 è stato modificato il legale rappresentante. Siamo dovuti intervenire per comunicare che il legale rappresentante era stato modificato, nonostante in archivio ci fosse il legale rappresentante attuale con le date di nomina • In un altro caso che mi è proprio capitato in questi giorni non si è tenuto in considerazione l'avvicinarsi dei legali rappresentanti, la comunicazione è stata notificata a tutti i 3 legali rappresentanti che si sono avvicendati nei vari anni, notificando a tutti e tre la violazione per gli anni 2014 e 2015. Il primo legale rappresentante era cessato nel 2013. Il secondo è stato in carica da metà 2013 e novembre 2014 ed il terzo è ancora ad oggi in carica. Le comunicazioni di variazione dei legali rappresentanti erano state regolarmente effettuate. 	<p>L'Istituto nazionale assume l'impegno di diramare un messaggio alle sedi territoriali con il quale invita le stesse ad un maggior rigore nell'istruttoria di tali pratiche al fine di evitare l'incorrere di casi come quelli rappresentati.</p>
---	--	---

<p>Richiesta DURC</p>	<p>Si riscontra la necessità di poter richiedere il DURC on line qualche giorno prima della scadenza del precedente documento, di modo che in caso di problemi dovuti anche a mancata acquisizione da parte dell'INPS di comunicazioni effettuate nel cassetto previdenziale ci sia il tempo per acquisirle così da ottenere una nuova emissione del DURC tempestiva.</p> <p>Vero che il DM prevede che <i>omissis</i>.. qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il documento di cui all'art. 7 in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento <i>omissis</i>.....</p> <p>Ai di fini di cui sopra, è possibile che l'Ente inizi la procedura di controllo prima della scadenza del DURC in corso di validità?</p>	<p>L'Ente ribadisce che non è in alcun modo possibile inoltrare nuove richieste di Documento di regolarità contributiva prima della scadenza di quello in corso di validità al momento della domanda. Parimenti, non è al momento possibile anticipare la fase istruttoria al solo fine di verificare la presenza/assenza di irregolarità contributive.</p> <p>Sotto quest'ultimo profilo, però, l'Istituto avvisa che è in via di sperimentazione una nuova piattaforma telematica attraverso la quale sarà possibile effettuare consultazioni circa la presenza di eventuali scoperture contributive relative a tutte le gestioni INPS così da poter anticipare la loro regolarizzazione in vista del nuovo ottenimento del DURC.</p>
<p>Comunicazione di debito a seguito mancata applicazione dello 0,4% in caso di F24 a zero pagato alla seconda scadenza:</p>	<p>Abbiamo avuto parecchie segnalazioni di comunicazione di debito pervenute a coloro che hanno deciso di effettuare i versamenti dei contributi a saldo e acconto alla seconda scadenza utile.</p> <p>L'INPS ha applicato il regime sanzionatorio in materia previdenziale per ritardato pagamento a coloro che non hanno applicato la maggiorazione dello 0,4% pur avendo un modello F24 a zero.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo 0,4% va calcolato sul debito residuo dopo la compensazione.</p>	<p>L'INPS, nonostante le sollecitazioni pervenute, conferma il proprio orientamento in ordine alla applicazione della maggiorazione dello 0,4% sul totale degli importi a loro dovuti, così come risultanti da dichiarazione dei redditi (v. Circ. INPS n. 22/2017).</p>
<p>Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato per sola gestione "Artigiani Commercianti"</p>	<p>Il modello INPS di richiesta assegnazione "Pin" intermediario abilitato, COD. CS64, utile all'autorizzazione ad operare sul portale INPS anche per i commercialisti che gestiscono esclusivamente la posizione previdenziale di artigiani e commercianti senza dipendenti, richiede obbligatoriamente l'indicazione della comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per lo svolgimento delle attività di cui alla l.n. 12/1979.</p> <p>Si segnala che tale comunicazione è</p>	<p>L'Ente prende atto delle circostanze esposte e si impegna a modificare quanto prima la modulistica al fine di adeguarla ai casi di specie menzionati.</p>

	obbligatoria soltanto per i commercialisti che intendano effettuare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e, pertanto, tale riferimento è opportuno venga espunto dal modello su citato.	
--	---	--

COMUNICAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

L'Istituto comunica di aver provveduto alla chiusura automatica (Esito "KO") di tutte le richieste in cassetto previdenziale non ancora risolte e datate *ante* 31.12.2016, poiché dallo stesso ritenute "vetuste".

Qualora i quesiti interessati dalla chiusura automatica fossero ancora d'interesse o d'attualità si invitano gli intermediari a riproporle tramite cassetto previdenziale.

L'Istituto preannuncia che entro il primo semestre 2018 avvierà un controllo delle autocertificazioni relative al godimento di benefici in "regime de minimis" tramite il Registro nazionale degli Aiuti di Stato operativo dal 12 agosto 2017 di cui al decreto direttoriale 28 luglio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea.

In relazione ai nuovi incentivi alle assunzioni previsti dalla legge di bilancio 2018, l'Istituto informa che è in corso l'implementazione di una utility sul portale INPS atta a verificare il possesso dei requisiti soggettivi del lavoratore che si intende assumere con agevolazione. Nello specifico sarà possibile accertare la circostanza che gli stessi non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (v. c. 101, art. 1, l. n. 205/2017) nonché, in caso di "portabilità" dell'incentivo ad altro datore di lavoro, la durata residua dell'agevolazione spettante così come previsto dal c. 103, art. 1, l. n. 205/2017. Il risultato dell'interrogazione, che sarà effettuata tramite codice fiscale del lavoratore interessato, non costituirà per l'Ente un atto di certificazione bensì di mera ricognizione delle banche dati (ad oggi incomplete). Si prevede, pertanto, la persistente necessità di acquisizione di autocertificazione in tal senso da parte di ciascun lavoratore.

L'Istituto si prefigge entro l'anno 2018 di avviare il controllo automatizzato del rispetto del minimale contributivo per ciascun lavoratore. Tale controllo richiederà la "cristallizzazione" del periodo soggetto a controllo. Pertanto l'Istituto avvisa che non sarà possibile compilare il campo "variabili" del prospetto UNIEMENS per periodi antecedenti di 18 mesi